

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ISOBOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isotermitiche in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3856 del 18/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ISOBOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isotermitiche in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/11/2017, acquisita al Prot. Unione 48320 e da Arpa al PGFC/2017/17569 del 29/11/2017, da **ISOBOX S.R.L.** nella persona di Patrizia Pezzi, in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isotermitiche in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP con nota Prot. Unione 49229 del 29/11/2017 acquisita al PGFC/2017/17569 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, AUSL, Arpae;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 53354 del 22/12/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/19135, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 23/02/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 9023 e da Arpae al PGFC/2018/3398;

Considerato che in data 25/06/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2018/10054;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 132544/63 del 11/12/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/18093, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 116/AUA/2017, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 23 novembre 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Antimi di Cesena, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 13/07/2018;

Dato atto che nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: *“(…) Tenuto conto che l' Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0109167/P del 03/05/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/7078 del 03/05/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate: “In riscontro all'indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona pervenuta con nota del 29/11/2017 - Pratica 116/AUA/2017 (ns Prot. 2017/0273052/A del 30/11/2017); Esaminata la documentazione pervenuta in data 30/11/2017, presa visione delle integrazioni trasmesse da SUAP in data 28/02/2018 (Prot. AUSL 2018/0051658/A), Si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera comprensive dei sistemi di abbattimento proposti, correlate alle varie fasi dell'attività lavorativa. La ditta è inserita all'interno della Z.A. di Pievesestina ed è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n.6 e 25 del gruppo A e n.80 del gruppo B”*;

Visto che con nota P.G.N. 27020 del 19/06/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/9740 del 19/06/18, il Comune di Cesena - Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni in merito alla conformità edilizia ed urbanistica, di cui si riportano di seguito le conclusioni:

“ Considerato che: Visto quanto sopra esposto si esprime il seguente parere:

- già dal 1984 all'interno dei locali viene svolta attività di industria insalubre uso U4/3, non occorre quindi la presentazione di strumento urbanistico preventivo assoggettato a VAS;*
- per la porzione di edificio censito al fg.40 part.166, a seguito della presentazione della SCIA in sanatoria per lievi difformità dal titolo edilizio, non risulta necessario la presentazione di Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 comma 1 della LR 15/2013;*
- risulta invece priva del certificato di usabilità la porzione di edificio individuato catastalmente con la particella 347 di cui alle Concessioni edilizi 66/1992 e varianti oggetto della pratica 127/USCIA/2018, attualmente sospesa in attesa di chiarimenti;*

Visto quanto sopra esposto in merito alla conformità edilizia ed urbanistica si esprime

1) Parere favorevole per i punti di emissione E1-E2-E3 ubicati nella per la porzione di edificio censito al fg. 40 part. 166;

2) Parere favorevole per i punti E4-E5-E6-N1, ubicati nella porzione di edificio di cui alla Concessione edilizia n.66/1992 e varianti, condizionato alla presentazione entro 30 giorni dei chiarimenti richiesti per la pratica 127/USCIA/2018 e presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013”;

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/10036 del 25/06/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ISOBOX S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: "*Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa*";

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti della sottoscritta D.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di

conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ISOBOX S.R.L.** (C.F./P.IVA 04073250401) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444, per **lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isotermitiche in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici

(D.ssa Tamara Mordenti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ISOBOX srl ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 29/11/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/17569 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/17963 del 07/12/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/17969 del 07/12/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena – Servizio Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0109167/P del 03/05/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/7078 del 03/05/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate: *“In riscontro all'indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona pervenuta con nota del 29/11/2017 - Pratica 116/AUA/2017 (ns Prot. 2017/0273052/A del 30/11/2017); Esaminata la documentazione pervenuta in data 30/11/2017, presa visione delle integrazioni trasmesse da SUAP in data 28/02/2018 (Prot. AUSL 2018/0051658/A), Si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera comprensive dei sistemi di abbattimento proposti, correlate alle varie fasi dell'attività lavorativa. La ditta è inserita all'interno della Z.A. di Pievesestina ed è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n.6 e 25 del gruppo A e n.80 del gruppo B”.*

Con nota P.G.N. 27020 del 19/06/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/9740 del 19/06/18, il Comune di Cesena - Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni in merito alla conformità edilizia ed urbanistica, di seguito riportato:

“Oggetto della richiesta è l'esercizio dell'attività di costruzione di furgonature in edificio individuato catastalmente al F. 40 p.lle 166 e 347, di proprietà della ditta Immobiliare Martini srl, posto ad angolo fra la via Bonomi e la via Fossalta nell'area industriale di Pievesestina.

Analisi dell'area per gli aspetti urbanistici-edilizi:

Zona omogenea: Tessuto produttivo polifunzionale - art. 39 Nda e parte art.51 Piani Urbanistici vigenti e Pregresso PRG 85

Tutele PTCP: Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28b)
Vincoli: art.6 del Piano Stralcio di Bacino
Usi art.22: U2/1-U3/1-U3/5-U3/6-U3/7-U3/8-U3/9-U4/1-U4/2-U4/3

L'edificio industriale è stato costruito con vari titoli edilizi:

- Concessione edilizia n.327/1982 e variante del 17/06/1986,
- ampliamento sul retro con Concessione edilizia 277/1988 ed agibilità n.142/1989
- Ampliamento con Concessione Edilizia del 66/1992 ed ulteriore ampliamento con Variante del 6/6/1994 a seguito dell'approvazione del PIP C7.
- In data 4/10/2005 con PGN.24561 è stato rilasciato certificato di conformità edilizia ed agibilità limitatamente alla porzione di edificio costruita con la Concessione edilizia n.327/1982 e variante del 17/06/1986.
- in data 2/12/2017 è stata presentata pratica 847/scia/2017 per la sanatoria ai sensi dell'art.17 comma 1 della L.R.23/2004 di opere realizzate in difformità dai titoli edilizi
- con pratica 127/USCIA/2018 è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Lavori al fine del completamento e realizzazione delle opere per la porzione dell'immobile realizzato con C.E. 66/1992 e successive varianti.

L'attività artigianale per la realizzazione di furgonature, classificata dall'ASL nel parere del 3/5/2018 come industria insalubre di 1° e 2° classe, è individuata negli usi previsti ai sensi dell'art.22 delle NdA del PRG in U4/3, per il cui primo insediamento l'art.39.04 richiede la presentazione di strumento urbanistico preventivo assoggettato a VAS.

La ditta F.lli Martini srl di Martini Gilberto, ex proprietaria, fin dal suo primo insediamento aveva svolto la stessa attività di realizzazione di celle per furgonature come da pratica 5/STPAI/1984 relativa alla comunicazione di nuova attività insalubre.

Considerato che: Visto quanto sopra esposto si esprime il seguente parere:

- già dal 1984 all'interno dei locali viene svolta attività di industria insalubre uso U4/3, non occorre quindi la presentazione di strumento urbanistico preventivo assoggettato a VAS
- per la porzione di edificio censito al fg.40 part.166, a seguito della presentazione della SCIA in sanatoria per lievi difformità dal titolo edilizio, non risulta necessario la presentazione di Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 comma 1 della LR 15/2013
- risulta invece priva del certificato di usabilità la porzione di edificio individuato catastalmente con la particella 347 di cui alle Concessioni edilizi 66/1992 e varianti oggetto della pratica 127/USCIA/2018, attualmente sospesa in attesa di chiarimenti

Visto quanto sopra esposto in merito alla conformità edilizia ed urbanistica si esprime

- 1) *Parere favorevole per i punti di emissione E1-E2-E3 ubicati nella per la porzione di edificio censito al fg. 40 part. 166;*
- 2) *Parere favorevole per i punti E4-E5-E6-N1, ubicati nella porzione di edificio di cui alla Concessione edilizia n.66/1992 e varianti, condizionato alla presentazione entro 30 giorni dei chiarimenti richiesti per la pratica 127/USCIA/2018 e presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013".*

Con nota PGFC/2018/10036 del 25/06/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

E1 – saldatura, taglio al plasma e altre lavorazioni metalli - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo, cobalto, nichel, manganese, rame, ossidi azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del Dlgs. 152/06 che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.13.20 *SALDATURA* dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) alla voce 4.13.16 - *OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER* dell'allegato 4 della Determinazione dei Criteri CRIAER che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- d) al punto 29 - *Saldatura di oggetti e superfici metalliche* della D.G.R. 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- e) al punto 5 della voce 4.31 - *Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g* della D.G.R. 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il cromo, cobalto e nichel sono presenti nella classe II della Tabella A1, dell'Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs. 152/2006 e s.m., che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Nel caso in specie non si riporta il limite in quanto la ditta ha verificato che la soglia di rilevanza non viene superata.

Il manganese e il rame sono presenti nella classe III della Tabella B al punto 2. "*Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere*" dell'allegato sopra citato che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Nel caso in specie non si riporta il limite in quanto la ditta ha verificato che la soglia di rilevanza non viene superata.

Per la determinazione del valore limite degli ossidi di azoto e monossido di carbonio si fa riferimento:

- a) alla voce 4.13.20 - *SALDATURA*, dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riporta, rispettivamente, valori pari 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc;
- b) alla voce 4.13.16 - *OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER* dell'allegato 4 della Determinazione dei Criteri CRIAER che riporta, rispettivamente, valori pari 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.

Quindi, tenuto conto che le concentrazioni limite sono le medesime, per ossidi di azoto e monossido di carbonio si applicheranno rispettivamente i valori limite pari rispettivamente a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.

Riguardo le prescrizioni, tenuto conto che a questa emissione sono convogliati gli effluenti provenienti da diverse lavorazioni del metallo, si ritiene che i controlli periodici possano essere eseguiti annualmente; agli impianti di abbattimento dovrà essere eseguita adeguata manutenzione; inoltre la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E2 – lavorazione del legno e taglio poliuretano - Gli inquinanti sono costituiti da polveri e sostanze organiche volatili. Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del DLgs. 152/06 che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.3.1 - *LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE: TRANCIATURA, MACINAZIONE, TRONCATURA, SPIANATURA, TAGLIO, SQUADRATURA, BORDATURA, PROFILATURA, BEDANATURA, ECC.* dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) punto 9 della voce 4.6 - *Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g* della D.G.R. 2236/09 e smi che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- d) alla voce 4.5.21 - *TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE E BLOCCHI IN POLIURETANO ESPANSO* dell'allegato 4 della Determinazione dei Criteri CRIAER che indica un valore pari a 20 mg/Nmc;
- e) punto 5 della voce 4.4 - *Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materia plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materia prime non superiori a 500 kg* della D.G.R. 2236/09 e smi che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite delle sostanze organiche volatili si fa riferimento alla voce 4.5.21 - *TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE E BLOCCHI IN POLIURETANO ESPANSO* dell'allegato 4 della Determinazione dei Criteri CRIAER indica un valore limite anche per le Sostanza Organiche Volatili pari a 500 mg/Nmc.

In relazione alla specifica lavorazione sul pannello di poliuretano espanso effettuata dalla ditta, occorre precisare che non si tratta di un taglio a caldo e che, quindi, l'emissione degli aerodispersi captati con l'aspirazione localizzata dovrebbe coinvolgere fondamentalmente problematiche legate al materiale particellare, piuttosto che alla liberazione di gas/vapori (che per definizione avviene a temperature elevate) nelle concentrazioni desunte dalle norme tecniche di riferimento. Il punto specifico della Determinazione 4.5.21 identifica un limite per le Sostanze Organiche Volatili sicuramente molto maggiore rispetto all'entità delle emissioni specifiche di E2. Inoltre gli isocianati che possono svilupparsi durante tali lavorazioni (tipologia di SOV), risultano essere ricompresi nella tab. D classe I dell'allegato 1 parte 1 degli allegati alla parte V del Dlgs 152/06. La stessa tabella fissa in 25 g/h la soglia di rilevanza per prescrivere un limite di emissione relativo agli isocianati di 5 mg/Nmc. In considerazione del valore elevato fissato dalla norma in 500 mg/Nmc per il parametro Sostanze Organiche Volatili e del limite per gli isocianati alla luce dei quantitativi annui lavorati, si ritiene che ci si possa attendere sicuramente il rispetto del limite normativo e pertanto si valuta che l'attività venga esentata dagli autocontrolli annuali per questi inquinanti, fatta salva l'effettuazione dei controlli in fase di messa a regime dell'impianto, che dovranno essere specificamente eseguiti durante le lavorazioni di taglio del poliuretano.

Riguardo le prescrizioni, si ritiene che i controlli periodici possano essere eseguiti annualmente per il parametro polveri; agli impianti di abbattimento dovrà essere eseguita adeguata manutenzione; inoltre la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E3 - stampaggio celle isoterme e incollaggio furgonature - Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV. Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del Dlgs 152/06 che prevede valori di emissione pari a:
- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;

- 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.5.78 - *APPLICAZIONE AUTOMATICA DI RESINA PARZIALMENTE SOLIDIFICATA (GEL-COAT) NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)* dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) al punto 7 della voce 4.3 - *Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg* della D.G.R. 2236/09 e smi che indica un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C. dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite delle COV si fa riferimento:

- applicazione del gel-coat e delle resine
 - 1) alla voce 4.5.77 - *APPLICAZIONE MANUALE DI RESINA PARZIALMENTE SOLIDIFICATA (GEL-COAT) NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)* dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riporta un valore pari a 100 mg/Nmc;
 - 2) al punto 7, lettera a. *Applicazione manuale/automatica di gelcoat*, della voce 4.3 - *Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg* della D.G.R. 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 100 mg/Nmc;
- asciugatura sottovuoto dei pannelli:
 - 3) alla voce 4.5.81 - *FORMATURA (CON PRESSIONE, SOTTO VUOTO PER INIEZIONE) NELLA LAVORAZIONE A STAMPO CHIUSO DI PRODOTTI A BASE DI RESINA POLIESTERE RINFORZATA (VETRORESINA)* dell'allegato 4 della Determinazione dei Criteri CRIAER che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc;
 - 4) al punto 7, lettera b. *Formatura con pressione e sottovuoto per iniezione*., della voce 4.3 - *Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg* della D.G.R. 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc;
- incollaggio furgonature
 - 5) alla voce 4.3.20 - *APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE COLLE O ADESIVI* dell'allegato 4 della Determinazione dei Criteri CRIAER che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc;
 - 6) al punto 6, della voce 4.14 - *Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g* della D.G.R. 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc.

Quindi, tenuto conto dei tempi presumibili delle varie lavorazioni ed in considerazione di quanto stabilito all'art 270 comma 7 del Dlgs 152/06 si applicherà il valore più restrittivo pari a 50 mg/Nmc.

Riguardo le prescrizioni, si ritiene che i controlli periodici possano essere eseguiti annualmente; agli impianti di abbattimento dovrà essere eseguita adeguata manutenzione; inoltre la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E4 e E5 - levigatura/raschiatura - Gli inquinanti sono costituiti da polveri; per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del Dlgs 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - -150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.5.88 - *TAGLIO, RIFILATURA, FORATURA, FRESATURA, CARTEGGIATURA, ECC. NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE* dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un limite pari a 20 mg/Nmc;
- c) al punto 8 della voce 4.3 - *Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg* della D.G.R. 2236/09 che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Riguardo le prescrizioni, si ritiene che i controlli periodici possano essere eseguiti annualmente; agli impianti di abbattimento dovrà essere eseguita adeguata manutenzione; inoltre la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E6 – verniciatura - Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV. Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

- a) alla voce 48.2 *Verniciatura manuale a spruzzo* della Parte II all'allegato I della Parte V del Dlgs 152/06 che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;
- b) alla voce 4.13.46 - *APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 50 KG* dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riporta un valore pari a 5 mg/Nmc;
- c) al punto 5 della voce 4.7 - *Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g* della D.G.R. 2236/09 e smi che indica un valore pari a 3 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite dei COV si fa riferimento:

- a) alla voce 48.3 *Essiccatori* della Parte II all'allegato I della Parte V del Dlgs 152/06 che indica un valore pari a 50 mg/Nmc, espresso come C.O.T.;
- b) al punto 6 della voce 4.7 - *Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g* della D.G.R. 2236/09 che indica un valore pari a 50 mg/Nmc.

Quindi, in quanto coincidenti, si applicherà il valore limite pari a 50 mg/Nmc, espresso come C.O.T.; tale valore risulta anche più restrittivo dei valori applicabili alle sostanze presenti nella Parte II dell'allegato I alla Parte V del Decreto, contenute nei prodotti impiegati.

Riguardo le prescrizioni, si ritiene che la ditta debba impiegare solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in massa. Inoltre dovrà provvedere alla tenuta di un registro sul quale annotare almeno mensilmente i consumi di vernici, catalizzatori, diluenti, validati dalle fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo degli impianti. Tali consumi non devono essere superiori a 5.600 kg/anno di prodotti vernicianti (vernici, catalizzatori, diluenti). I controlli periodici possono essere eseguiti annualmente; agli impianti di abbattimento dovrà essere eseguita adeguata manutenzione; inoltre la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono

essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Si precisa che è presente un impianto termico al servizio della cabina di verniciatura, alimentato a metano, di potenza pari a 250 kW. Tale impianto è considerato ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" in quanto risulta compreso alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del Decreto, per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso, si ritiene non debba essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi del Titolo 1, stesso decreto. In ogni caso visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 271 del decreto deve rispettare il seguente limite, senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

Inquinante	Limite (mg/Nmc)
Materiale Particellare	5
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

IMPIANTI TERMICI CIVILI - Nell'elenco delle attrezzature compaiono 2 stufe mobili per riscaldamento ambienti, ma non sono state fornite informazioni relativamente al tipo di combustibile impiegato e la potenza termica.

Il Responsabile dell'endo-procedimento, con riferimento alle valutazioni della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae relativamente l'emissione E1 "Saldatura, taglio al plasma e altre lavorazioni metalli", ritiene necessario evidenziare che alla voce 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, i valori riportati per gli inquinanti "ossidi di azoto" e "monossido di carbonio" sono pari rispettivamente a 20 mg/Nmc e 5 mg/Nmc e non a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc come indicato nella relazione tecnica della Sezione Provinciale di Arpae sopra riportata. Tenuto conto dei corrispondenti valori limite di 20 mg/Nmc e 5 mg/Nmc riportati alla voce 4.13.20 "Saldatura" dei medesimi criteri, ai sensi di quanto disposto all'art. 270 comma 7 del D.lgs. 152/07 e s.m.i., si rende necessario stabilire i valori limite più restrittivi di seguito indicati fra quelli previsti per le lavorazioni di saldatura e taglio laser convogliate allo stesso punto di emissione:

Inquinanti	Concentrazione massima (mg/Nmc)
Polveri	10
Ossidi di azoto (come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	5

In relazione all'intenzione, comunicata dalla Ditta con le integrazioni volontarie trasmesse in data 25/06/2018 PGFC/2018/10054, di non procedere all'installazione sull'emissione N.1 del sistema di abbattimento delle polveri, inizialmente previsto, costituito da un filtro a tasche con carbone attivo, il Responsabile dell'endo-procedimento ritiene necessario stabilire che la Ditta debba dotare l'emissione di tale sistema di abbattimento, in quanto la lettera a) della voce 4.13.16 - *OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER* dell'Allegato 4 della Determinazione dei Criteri CRIAER richiede per tale lavorazione la presenza di un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'Allegato 3) alla suddetta Determinazione ed anche in considerazione del fatto che AUSL e Sezione Provinciale di Arpae hanno espresso i loro pareri favorevoli sul progetto con la presenza di tale impianto di abbattimento.

Il Responsabile dell'endo-procedimento propone inoltre di prescrivere che la Ditta debba impiegare solo gelcoat e resine pronte all'uso con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa in conformità a quanto stabilito al punto d) della voce 4.5.77 - *APPLICAZIONE MANUALE DI RESINA PARZIALMENTE SOLIDIFICATA (GEL-COAT) NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)* dell'allegato 4 dei Criteri

CRIAER richiamata nella relazione tecnica di Arpae per l'emissione N.3, vista l'assenza su questo punto di un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., e delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/11/2017 P.G.N. 48320, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE DA CALDAIA M1 a servizio della cabina di verniciatura (250 kW, a metano) proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – ZONA 1A – SALDATURA, TAGLIO AL PLASMA, LEVIGATURA, FILETTATURA, MOLATURA, LUCIDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche con carbone attivo

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	10,6	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – ZONA 1B – LAVORAZIONE LEGNO, TAGLIO POLIURETANO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	9.500	Nmc/h
Altezza minima	10,6	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	500	mg/Nmc
di cui Isocianati	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – ZONA 2 – STAMPAGGIO PIANE, POMPE VUOTO

ZONA 4 – ASSEMBLAGGIO FURGONATURE (Stuccatura, Incollaggio)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	30.400	Nmc/h
Altezza minima	10,6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – ZONA 3 – RASCHIATURA, LEVIGATURA PANNELLI

EMISSIONE N. 5 – ZONA 3 – RASCHIATURA, LEVIGATURA PANNELLI

Impianto di abbattimento: primo stadio filtri in fibra di vetro, secondo stadio filtro a tasche

Portata massima	38.000	Nmc/h
Altezza minima	10,6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 6 – ZONA 5 – FINITURA E VERNICIATURA PANNELLI

Impianto di abbattimento: primo stadio filtri a sacco, secondo stadio filtri in fibra di vetro

Portata massima	30.400	Nmc/h
Altezza minima	10,6	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

2. L'**emissione N.1** deve essere dotata del sistema di abbattimento per le polveri inizialmente proposto dalla Ditta e descritto nel documento "ALLEGATO SCHEDA "C" - 2.2 – emissione n. E1" contenuto nella domanda di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/11/2017 P.G.N. 48320.
 3. Relativamente alla **emissione N. 6** si prescrive quanto segue:
 - a) la Ditta **deve impiegare solo prodotti vernicianti** con contenuto di sostanze solide, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in massa;
 - b) la Ditta dovrà provvedere alla tenuta del **registro** di cui al successivo punto 12. sul quale annotare almeno mensilmente i consumi di vernici, catalizzatori, diluenti, validati dalle fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo degli impianti. Tali consumi non devono essere superiori a **5.600 kg/anno** di prodotti vernicianti (vernici, catalizzatori, diluenti).
 4. Devono essere impiegati solo gelcoat e resine pronte all'uso con contenuto di **stirene non superiore al 35% in massa**.
 5. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per le "Sostanze organiche volatili" la metodica è UNI EN 13649:2002 mentre per i "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" la metodica è UNI EN 12619:2013.
Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
 6. La Ditta **deve provvedere alla presentazione** al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena, **entro 30 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, così come richiesto da tale Servizio con il parere favorevole condizionato P.G.N. 27020 del 19/06/18 riportato nelle premesse, dei chiarimenti richiesti per la pratica 127/USCIA/2018 relativa alla porzione di edificio individuato catastalmente al fg. 40 part. 347 e della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013. Dell'avvenuta presentazione di quanto richiesto deve essere data comunicazione entro la stessa scadenza tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it).
 7. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5 e 6** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione e comunque per quanto riguarda le **emissioni N. 4, 5 e 6** solo ad avvenuta presentazione al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013 di cui al precedente punto 6.; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni entro i tre anni sopra indicati, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
 8. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5 e 6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
-

9. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
10. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5 e 6** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
11. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2 (per il solo inquinante "Polveri totali"), 3, 4, 5 e 6** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, così come richiesto al precedente punto 3 lettera b) relativamente alla **emissione N. 6**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.